CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 1127 c.nav.

Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

Il comandante della nave che, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsita' previste nell'articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorita' e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di rotta.

Versione in vigore dal 21 aprile 1942, non più in vigore dal 8 giugno 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Parte	Terza — Disposizioni penali e disciplinari
Libro	Primo — Disposizioni penali
Titolo	Secondo — Dei delitti in particolare
Capo	V — Del delitti contro la fede pubblica
Sezione	I — Della falsità in atti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-navigazione/art-1127-falsita-ideologica-nel-ruolo-di-equipaggio-nel-giornale-o-nelle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it